



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>MARENA</u> | <u>ANTONIO GIOVANNI</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>PUOPOLO</u> | <u>LIBERATO</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>STRACCIA</u> | <u>ANTONIO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | _____ | _____ | _____ |
| <input type="checkbox"/> | _____ | _____ | _____ |
| <input type="checkbox"/> | _____ | _____ | _____ |
| <input type="checkbox"/> | _____ | _____ | _____ |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1688/13
depositato il 27/12/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010101436/2013 IRPEF-ALTRO 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010101436/2013 IVA-ALTRO 2009
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO

proposto dal ricorrente:

CIASULLO GIUSEPPINA
VIA TORANA 55/A 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1688/13

UDIENZA DEL

04/04/2014 ore 10:00

SENTENZA

N°

454-4-14

PRONUNCIATA IL:

04.04.2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

27 MAG 2014

Il Segretario

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE
Antonio Lombardo

CONCLUSIONI

- 1) La ricorrente chiede: dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e condannare l'Amministrazione Finanziaria al pagamento delle spese del giudizio, così come previsto dall'art. 15 del DLgs 546/92, nella misura di € 1.000,00.
- 2) L'Ufficio chiede: il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, maggiorate del 50% così come previsto dal comma 10 dell'art. 17/bis del D Lgs. 546/92.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

FATTO:

in data 24/09/2013, CIASULLO GIUSEPPINA, come in epigrafe, proponeva ricorso, reclamo, con istanza di sospensione avverso l'avviso di accertamento n. TFK010101436, emesso dalla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino, Ufficio Controlli Avellino, con cui per l'anno 2009 ai sensi dell'art. 39 comma 1 lettera c) del DPR 600/73 rideterminava il reddito di lavoro autonomo in € 23.341,38 ed ai sensi degli art 54 e 55 del DPR 633/72 accertava la omessa fatturazione di € 10.447,38, sanzioni ed interessi in conseguenza, notificato il 07/08/2013, ne chiedeva l'annullamento.

La ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:

- a) Manifesta illegittimità dell'atto impugnato per violazione del disposto dell'art. 42 comma 3° dell' art. 42/600/43 e dell'art. 38, 4° e 5° comma del DPR 600/73
- b) Il libretto di risparmio, di che trattasi, n. 302479 della BCC Irpina è cointestato a Lo Conte Maria e alla ricorrente, il tutto come da attestazione bancaria in atti. Il versamento di € 5.015,38, trattasi di titolo intestati a Lo Conte Maria e versati dalla stessa, il versamento di € 3.432,00, trattasi di titoli intestati a Lo Conte Maria e versati sul suddetto libretto dalla stessa. In effetti trattasi di operazioni bancarie riconducibili a Lo Conte Maria. In merito alle operazioni bancarie di € 2.000,00 trattasi di elargizioni liberali da parte dei genitori.
- c) Dall'atto impugnato emergono varie anomalie quali: difetto del metodo utilizzato, senza ulteriori riscontri, assoluta mancanza di argomentazioni circa il contraddittorio instaurato e non ritenuto esaustivo da parte dell'Ufficio. In particolare, per la fase del contraddittorio, il contribuente ha enucleato una serie di accadimenti ed argomentazioni alle quali l'Ufficio in realtà non ha dato la ben che minima spiegazione, ancorché sia la prassi che la giurisprudenza abbiano più volte affermato la centralità di detto punto.

L'Ufficio nel costituirsi, eccepisce che è del tutto pretestuosa l'eccezione di parte ricorrente in merito alla carenza di motivazione e di attività istruttoria. In effetti, l'Ufficio, in sede di mediazione valutava le argomentazioni di parte ed i documenti offerti, ritenendo che le movimentazioni bancarie per il totale di € 8.447,38 (5.015,38 + 3.432,00) potessero ritenersi parzialmente giustificate, nella misura del 50% in ragione del fatto che il libretto a risparmio risultava cointestato con Lo Conte Maria. In effetti, in costanza di un libretto cointestato è prudente e lecito considerare le operazioni effettuate ascrivibili ad entrambe le intestatarie, anche in considerazione che oltre alla prova che gli assegni fossero intestati a Lo Conte Maria e non alla ricorrente, ma la parte non ha fornito ulteriori mezzi di prova che ci dicano che ha utilizzato dette somme. Pertanto se il libretto è unico è pacifico che le operazioni siano riferibili al 50% alle intestatarie. In ordine, poi alle elargizioni liberali, pari ad € 2.000,00 è incontroverso che le stesse non sono giustificate con documentazioni, pertanto vanno riconfermate in toto. Eccepiva, altresì, che i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito di tali rapporti o operazioni e non risultanti dalle scritture contabili,

nel caso in cui il soggetto controllato non ne indichi l'effettivo beneficiario, sono considerati ricavi o compensi e accertati in capo allo stesso soggetto. Gli stessi dati ed elementi sono rilevanti anche ai fini I V A , come operazioni imponibili o acquisti in nero, qualora il contribuente non né dimostri che sono transitati in dichiarazione ovvero non si riferiscono ad operazioni imponibili. Pertanto, in presenza di un accertamento che ha evidenziato una certa movimentazione bancaria, puntuale deve essere l'allegazione delle prove offerte atte a dimostrare l'esatta corrispondenza di ogni versamento a quanto dalla parte sostenuto.

Concludeva per il rigetto del ricorso e della sospensione , con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, maggiorate del 50% così come previsto dal comma 10 dell'art. 17/bis del D Lgs 546/92.

All'udienza del 07/02/2014, veniva concessa la sospensione e si fissava per il merito l'udienza del 04/04/2014.

All'udienza del 04/04/2014, fissata per la trattazione nel merito della controversia, il collegio sentito il relatore, sulle conclusioni delle parti che riportavano ai rispettivi scritti difensivi, esaminati gli atti, in camera di consiglio adottava la decisione.

MOTIVI

La Commissione osserva:

La controversia riguarda un avviso di accertamento , con cui l'Ufficio imputa in capo alla ricorrente maggiori compensi di lavoro autonomo pari ad €. 10.447,38, sia ai fini IRPEF che IVA per l'anno di imposta 2009, sul presupposto della omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili, il tutto in conseguenza di versamenti bancari non giustificati, pari al suddetto importo.

La motivazione dell'atto oggetto del gravame, ai fini dell' ammissibilità della stessa, soddisfa pienamente il precetto normativo in quanto , da un lato, è tale da manifestare in modo semplificato, anche se specifico, le ragioni della emissione dell'atto impugnato , evidenziandone i motivi logici posti a base dello stesso e dall'altro è tale da consentire al destinatario di svolgere efficacemente la propria difesa sia in fatto che in diritto.

La ricorrente, assume e dimostra che il libretto di risparmio n. 302479 della Banca CC Irpina, di che trattasi, è cointestato con Lo Conte Maria e che su tale libretto a risparmio sono stati versati complessivamente €. 8.447,38 / da Lo Conte Maria ed erano costituiti da assegni intestati alla suddetta Lo Conte, mentre sul conto deposito a risparmio n 302551 sono stati versati in contanti €.2.000,00, provenienti da elargizione liberale dei genitori .

Sul punto, l'Ufficio, eccepiva che le movimentazioni bancarie per un totale di versamenti pari ad €. 8.447,38 possono ritenersi parzialmente giustificate, nella misura del 50%, alla luce del fatto che il libretto di che trattasi risulta cointestato a Lo Conte Maria ed alla ricorrente, mentre non ritiene giustificate i versamenti in contanti pari ad €.2.000,00 assunte da parte ricorrente quali elargizioni liberali dei genitori. Osserva, ancora la Commissione che non ritiene possano essere imputati a reddito della ricorrente , né la somma di €. 2.000,00, né il versamento degli assegni di che trattasi, in quanto trattasi di versamenti di assegni intestati alla Lo Conte e da essa versati, mentre per il versamento di i €.2.000, 00 , anche se effettuato in contanti, trattandosi di elargizioni liberali da genitore, può ritenersi giustificato, anche in considerazione dell'esiguo importo. Il tutto, anche in considerazione che la controversia non riguarda gli eventuali prelevamenti, né la eventuale provenienza dell'intero importo o semplicemente dell'importo degli assegni.

Sulla base di quanto precede si ritiene che sia più confacente alla realtà di che trattasi che il ricorso possa essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Giusti motivi ravvisabili nella peculiarità del caso esaminato consentono la compensazione delle spese.

P Q M

La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso
- 2) Compensa le spese

Così deciso in Avellino li 04/04/2014

IL GIUDICE TRIB. ESTENSORE

IL PRESIDENTE